REGOLAMENTO

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (art. 12);
- la Legge federale sulla protezione della natura del 1° luglio 1966 (art. 18);
- la Legge di applicazione alla legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985;
- la Legge sulle foreste del 21 aprile 1998 (art. 13);
- la Legge suo percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (art. 17);
- il Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 16 dicembre 1991;
- il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940;

decreta:

TITOLO I

GENERALITA'

Articolo 1

Scopo Le presenti norme hanno lo scopo di regolamentare la

circolazione fuori strada di veicoli a motore, o su strade

non adatte o loro manifestamente non destinate.

Articolo 2

Definizione La nozione di strada pubblica alla base del presente

Regolamento corrisponde a quella stabilita dalla

legislazione federale sulla circolazione stradale.

Veicoli a motore

Il presente Regolamento si applica a tutti i veicoli a motore secondo l'art. 7 LCStr.

TITOLO II

CIRCOLAZIONE SU STRADE APERTE AL TRAFFICO

Articolo 4

¹La circolazione sulle strade pubbliche è autorizzata e regolata dalla LCStr. e relative ordinanze.

²La circolazione sulle strade pubbliche chiuse al traffico è regolata dalla segnaletica vigente. Mediante tavole complementari possono essere autorizzate delle eccezioni.

TITOLO III

CIRCOLAZIONE FUORI STRADA O SU STRADE NON ADATTE O MANIFESTAMENTE NON DESTINATE AI VEICOLI

Articolo 5

Principio

La circolazione di veicoli a motore al di fuori delle strade rispettivamente su strade che non sono adatte o non sono manifestamente loro destinate (art. 43 LCStr) è vietata.

Articolo 6

Definizione

¹Sono da intendersi non adatti alla circolazione di veicoli a motore quei percorsi che per la conformità del terreno non si prestano al passaggio di veicoli a motore.

²Sono da intendersi manifestamente non destinati alla circolazione di veicoli a motore quei percorsi che, senza alcun dubbio, per loro natura o per interventi costruttivi, non sono finalizzati al passaggio di veicoli a motore.

Eccezioni:

a) nell'interesse pubblico

¹Dal divieto di cui all'art. 5 sono escluse le corse dei servizi pubblici nell'ambito della loro attività.

²Restano riservate le disposizioni federali concernenti in particolare la circolazione dei veicoli militari e della protezione civile.

Articolo 8

b) per attività particolari

Dal divieto di cui all'art. 5 sono esclusi i veicoli legati all'attività agricola, forestale e alpestre, come pure i veicoli che servono alla preparazione delle piste di sci e simili.

Articolo 9

Deroghe a) Autorità competente

¹II Municipio è l'autorità competente per concedere autorizzazioni speciali in deroga all'art. 5.

²Nel decidere, il Municipio tiene conto della tipologia e della posizione della strada, del suo stato momentaneo e delle caratteristiche del veicolo.

Articolo 10

b) Condizioni

¹L'autorizzazione speciale è rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) esistenza di un bisogno che non può oggettivamente essere soddisfatto in altro modo, in particolare il raggiungimento di immobili discosti;
- b) il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione:
- c) il conducente è titolare della corrispondente licenza.

²L'autorità di rilascio può sottoporre l'autorizzazione ad ulteriori condizioni e in particolare alla stipulazione di una particolare assicurazione di responsabilità civile.

³Il rilascio dell'autorizzazione deve tener conto delle esigenze della protezione ambientale, della sicurezza e della tranquillità pubblica.

Manifestazioni

L'autorità può concedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, culturali o di altro tipo.

Per le manifestazioni sportive si applicano pure gli art. 34 e ss. del Regolamento delle legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RLACS).

Articolo 12

Norme di comportamento

La LCStr e le relative ordinanze di applicazione si applicano per analogia.

TITOLO IV

PROCEDURA E RIMEDI DI DIRITTO

Articolo 13

Domanda

¹La domanda d'autorizzazione va inoltrata in forma scritta al competente Municipio e deve indicare il motivo della richiesta e il tratto da percorrere.

²Il Municipio deve richiedere il preavviso alla Divisione dell'ambiente e alla Sezione della circolazione.

³La decisione va intimata all'istante e alle autorità che hanno formulato il preavviso.

Articolo 14

Durata

¹L'autorizzazione è limitata nel tempo. Essa può essere rinnovata su richiesta.

²L'autorizzazione può essere revocata se le circostanze che ne hanno determinato la concessione non sussistono più o se il beneficiario non rispetta le condizioni alle quali era vincolata.

Tasse

La concessione e la revoca dell'autorizzazione sono soggetti a una tassa compresa fra. 20.- e 300.-- fr.

Articolo 16

Ricorso

¹Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

²Sono legittimati a ricorrere i destinatari della decisione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 17

Vigilanza

Gli agenti della polizia cantonale e comunale, i guardiacaccia, i guardiapesca e le guardie volontarie della natura denunciano all'autorità cantonale competente le infrazioni al presente Regolamento.

Articolo 18

Contravvenzioni

¹Chi viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con una multa compresa fino a 5'000.- fr.

²E' applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

³Autorità competente è la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del canton Ticino ed entra immediatamente in vigore.